



Comune di
Porza

REGOLAMENTO SULLA MENSA PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA ELEMENTARE

ISTITUZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 1 Definizione e scopo

La mensa per gli allievi delle scuole elementari è istituita soprattutto per rispondere alle esigenze delle famiglie con situazioni difficili, monoparentali o con entrambi i genitori che lavorano.

Art. 2 Base legale

Il presente Regolamento si basa sulla seguente legislazione in vigore:

- Legge organica comunale (art. 13 a, 42 cpv.2, 107 cpv.4 e 186);
- Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (art. 37 e 39);
- Regolamento Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (artt. 71, 72, 73 e 74);
- Regolamento comunale (art.12, 52 pt.2 cpv.b e 97).

Art. 3 Amministrazione

È affidata alla Cancelleria comunale ed al docente responsabile dell'Istituto scolastico.

Art. 4 Sorveglianza

È affidata ad un/una educatore/trice (sorvegliante) incaricato/a dal Municipio, che soddisfi le condizioni imposte dalle leggi e regolamenti in materia (Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare / Regolamento di applicazione).

ORDINAMENTO

Art. 5 Iscrizioni

Avvengono prima dell'inizio dell'anno scolastico, mediante apposito modulo d'iscrizione inviato al domicilio degli allievi.

Durante l'anno scolastico si accetteranno, in via eccezionale, iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Art. 6 Quorum per l'organizzazione annuale della mensa

L'organizzazione della mensa sarà vincolata a un quorum annuo di iscritti oscillante tra un massimo di 30 e un minimo di 10 unità di presenza giornaliera. Il quorum verrà stabilito sulla base delle iscrizioni di allievi che si impegneranno a frequentare regolarmente per tutto l'anno la mensa, sia pur limitatamente a un solo giorno settimanale e delle priorità nell'ammissione di cui all'art.7.

Art. 7 Priorità nell'ammissione

Se il quorum massimo di iscritti è superato l'ammissione è subordinata alla seguente graduatoria di criteri di concessione:

- a) situazioni socialmente ed economicamente difficili;
- b) famiglie monoparentali;
- c) famiglie con entrambi i genitori che lavorano in base al minor reddito;
- d) la maggior partecipazione durante l'anno scolastico.

Art. 8 Condizioni di ammissione e decisione di ammissione

L'ammissione è riservata agli allievi che frequentano la Scuola elementare di Porza e che adempiono ai criteri previsti agli art. 6 e 7.



Il Municipio decide sulle ammissioni alla mensa, il docente responsabile dell'Istituto scolastico sovrintende all'organizzazione della mensa.

Art. 9 Tassa per la refezione

1. La tassa è fissata annualmente per ordinanza dal Municipio tra un minimo di Fr. 0.00 (zero) ed un massimo di Fr. 12.00 per pasto.
2. Famiglie in difficoltà per motivi economici documentati potranno beneficiare, a giudizio del Municipio, di una riduzione della tassa stabilita. L'Ordinanza municipale fissa i parametri applicabili in analogia ai criteri validi per l'ottenimento dei sussidi per la cassa malati.
3. Assenze non segnalate entro l'orario prestabilito (vedi art.14) comportano il pagamento della tassa.
4. La tassa è riscossa mensilmente in via anticipata mediante fattura inviata entro il 20 del mese precedente; il mancato pagamento della tassa comporta la sospensione del diritto di ammissione alla mensa.

FUNZIONAMENTO

Art. 10 Periodo di apertura

La refezione è aperta tutti i giorni del calendario scolastico, escluso il mercoledì.

Art. 11 Orario

Gli iscritti saranno sorvegliati dall'educatore/trice incaricato/a dal Municipio dalla fine delle lezioni mattutine, all'inizio delle lezioni pomeridiane.

Art. 12 Pasti

I pasti potranno essere preparati dal servizio di cucina della Scuola dell'infanzia o forniti da una ditta esterna (catering), e verranno serviti agli allievi con la loro collaborazione da un'insergente incaricata dal Municipio, che si occuperà anche di ripulire la mensa, di lavare e riporre le stoviglie.

Art. 13 Frequenza

I genitori che iscrivono i figli alla refezione si assumono l'obbligo della frequenza regolare.

1. Una frequenza irregolare, prolungata nel tempo, senza valide giustificazioni, può portare alla revoca dell'iscrizione.
2. Il/la sorvegliante tiene una lista delle presenze.

Art. 14 Assenze

In caso di assenza di un allievo i genitori devono darne comunicazione al/alla docente responsabile dell'Istituto scolastico entro le ore 08.30.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.15 Vie di contestazione

Le contestazioni relative all'applicazione del presente Regolamento sono decise in via di reclamo dal Municipio. Avverso le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° settembre 2008, in ogni caso dopo l'approvazione del Consiglio di Stato per delega al Dipartimento delle istituzioni, Sezioni enti locali.

Per Consiglio Comunale

Il Presidente:	Il Segretario:
D. Castelli	W. De Vecchi

Adottato dal Consiglio Comunale il 7 aprile 2008, messaggio municipale no.2/2008.

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni – Sezione enti locali con risoluzione inc.no. 193 RE 10235 del 3 giugno 2008.